

**CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI**

CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 10 comma 4 del D.lgs 297/94 nell'assegnazione dei docenti alle classi;

STANTE l'art. 25 del D.lgs 165/2001 secondo cui il Dirigente Scolastico, in casi particolari e per motivate esigenze può disporre una diversa assegnazione di uno o più docenti (a settembre e anche durante l'anno scolastico);

**IL CONSIGLIO D'ISTITUTO  
DELIBERA**

i seguenti criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi:

**1. Rispetto della continuità didattica**

Per continuità didattica si intende la permanenza del docente nella stessa classe. Gli insegnanti saranno di norma assegnati alla classe successiva a quella in cui hanno prestato servizio nell'anno precedente.

L'assegnazione dei docenti ad un plesso viene effettuata per ragioni di continuità didattica dando la precedenza agli insegnanti titolari e in second'ordine a coloro che nell'anno scolastico precedente siano stati utilizzati nel medesimo plesso ed abbiano ottenuto la supplenza nell'Istituto Comprensivo anche nel nuovo anno scolastico.

**2. Valorizzazione delle competenze personali**

Il Dirigente Scolastico assegna gli insegnanti ai plessi ed alle attività sulla base della propria conoscenza della situazione generale e delle competenze professionali presenti nel corpo docente, in coerenza con la progettazione didattico-organizzativa elaborata dal plesso e deliberata nel Collegio dei Docenti.

Come da Delibera n. 10 del Collegio Docenti 27.03.2018 (integrata durante il Collegio del 23.05.2018, punto 06 del verbale), nelle assegnazioni delle discipline a ciascun docente di scuola primaria si dovrà rispettare l'abbinamento di materie quali MUSICA, TECNOLOGIA e GEOGRAFIA a seconda della professionalità e delle competenze espresse dall'insegnante per garantire comunque le due ore di EDUCAZIONE FISICA in caso di Progetti che lo richiedessero.

**3. Valutazione delle opzioni personali**

Il Dirigente Scolastico tiene conto delle opzioni e delle esigenze personali, anche inerenti la possibilità di ampliare la propria sfera di esperienze, manifestate dai singoli docenti, in un quadro di coerenza e di compatibilità con la presente delibera.

In caso di riduzione dell'organico assegnato, nella valutazione delle assegnazioni, si terranno presenti i criteri sovraesposti e gli elementi di contesto delle classi ove ci siano particolari situazioni specifiche.

**CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO ALLE CLASSI**

VISTO il D. Lgs. 66 del 13.04.2017, art. 9, commi 8 e 9,  
CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 10 comma 4 del D.lgs 297/94 nell'assegnazione dei docenti alle classi;  
STANTE l'art. 25 del D.lgs 165/2001 secondo cui il Dirigente Scolastico, in casi particolari e per motivate esigenze può disporre una diversa assegnazione di uno o più docenti (a settembre e anche durante l'anno scolastico);

**IL CONSIGLIO D'ISTITUTO  
DELIBERA**

i seguenti criteri generali per l'assegnazione dei docenti di sostegno alle classi:

**PREMESSA**

Ricordato che il docente di sostegno è assegnato alla classe o sezione di cui è contitolare (art. 13 comma 6 della legge n. 104/92), l'assegnazione delle ore e dei docenti di sostegno agli alunni disabili è compito del D.S., sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto (in base alle proposte del Collegio dei docenti) e quelli stabiliti dal GLH d'Istituto.

**CRITERI**

per l'assegnazione delle ore e per l'attribuzione dei docenti specializzati agli alunni:

1. monte ore complessivo assegnato alla scuola;
  2. grado di disabilità e bisogni di ogni singolo alunno;
  3. continuità dei docenti sugli alunni;
  4. competenze dell'insegnante di sostegno;
  5. esamina delle proposte organizzative formulate dai docenti di sostegno e le preferenze espresse dai singoli;
  6. situazioni personali che comportino trattamento specifico per incompatibilità ambientali che possono essere rilevate e che devono essere opportunamente comprovate;
  7. opportunità di contenere il numero di insegnanti specializzati da introdurre in classe: nel caso di più bambini diversamente abili inseriti in una classe, si cercherà di assegnare più bambini allo stesso docente;
  8. distribuire in maniera il più possibile equilibrata tra i plessi i docenti con contratto a tempo determinato, incaricati e supplenti, che non possono garantire la continuità didattica;
- Inoltre:
9. assegnazione di non più di 3 alunni per ogni docente (laddove ciò avvenga, 2 casi dovrebbero essere nella stessa classe, se compatibili).
  10. assegnazione, ove possibile, ad un solo plesso di servizio (laddove ciò non sia attuabile, utilizzazione dei docenti su un massimo di 2 sedi).
  11. eventuale presenza di più alunni certificati nella stessa classe o della presenza in classe di personale assegnato come assistente: il Dirigente valuterà con i docenti di sostegno la possibilità di ridurre le ore previste nella assegnazione tenendo conto della effettiva possibilità di seguire i due alunni insieme nel contesto classe;
  12. possibilità di ridurre le ore previste dalla assegnazione anche per alunni appartenenti a classi diverse qualora, per somiglianza di profilo funzionale o progetto educativo, potessero essere seguiti contemporaneamente da uno stesso insegnante;

È prevista la possibilità di minimi aggiustamenti orari e/o cambio di assegnazione momentanea e/o permanente conseguenti ad interventi eccezionali che possono accadere ad anno scolastico iniziato (ulteriore concessione di ore in deroga, iscrizione di un nuovo alunno con Diagnosi Funzionale e fino all'arrivo del docente su posto di sostegno, trasferimento di un vecchio alunno con Diagnosi Funzionale, uscite anticipate autorizzate dal Dirigente Scolastico e non previste ad inizio anno scolastico, esigenze dell'alunno, classe, plesso,...).